
ADiM BLOG
Giugno 2020
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte europea dei diritti umani (Grande camera), decisione del 5 maggio 2020, *M.N. e altri c. Belgio*, ric. n. 3599/18

Falsa partenza per i visti umanitari di fronte alla Corte europea dei diritti umani

Alice Riccardi

Ricercatrice di diritto internazionale

Università degli Studi Roma Tre

Parole chiave

Giurisdizione – Visti umanitari – Esternalizzazione – Obblighi positivi – Pubblici poteri

Abstract

Nella decisione in esame, la Grande camera della Corte europea dei diritti umani si esprime per la prima volta sul tema dei visti umanitari, negando la giurisdizione extraterritoriale dello Stato convenuto. La Corte legge rigidamente i propri precedenti e scarta le ipotesi che nel caso di specie la giurisdizione ex art. 1 CEDU possa discendere dall'esercizio di un controllo derivante de iure dal diritto internazionale o dall'esercizio di pubblici poteri all'estero, quando manchi un controllo effettivo – declinato in senso fisico – sul ricorrente. Emerge inoltre una contraddizione, rispetto a una giurisprudenza di poco precedente, quanto alla ricostruzione degli obblighi positivi sottesi al divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti e al divieto di espulsioni collettive, che imporrebbero agli Stati di rendere disponibili mezzi di accesso legale al territorio statale.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. *Alla ricerca (impossibile) di una via legale di fuga*

Il 22 agosto 2016 una coppia siriana, accompagnata da uno dei due figli, partiva da Aleppo (Siria) per giungere presso l'ambasciata belga a Beirut (Libano), dove depositava richiesta di visto con validità territoriale limitata *ex art. 25(1)(a)* del Codice comunitario dei visti ([Regolamento \(CE\) 810/2009](#)) per l'intera famiglia. La norma citata prevede il rilascio di un tale visto in via eccezionale quando «per motivi umanitari ... lo Stato membro [lo] ritiene necessario» (in generale v. [GATTA](#)). La famiglia, senza far mistero di voler presentare domanda di protezione internazionale una volta in Belgio, sostanzialmente presentava la propria richiesta con appropriata documentazione, descrivendo la situazione di assoluta emergenza individuale causata dalle conseguenze della campagna di intensi bombardamenti che colpiva Aleppo sin dalla metà di aprile 2016. La famiglia sottolineava inoltre: come la quasi totalità dei profughi siriani giunti in Belgio dall'inizio del conflitto armato avesse ottenuto protezione internazionale in tale Stato; come una famiglia belga fosse disposta a ospitarli; come il Libano avesse interrotto la registrazione dei profughi siriani; e come la Turchia avesse chiuso i propri confini. Il 13 settembre 2016 l'*Office des étrangers* belga rifiutava il visto. Iniziava così un'intricata *navette* tra autorità amministrative e giudiziarie competenti, costellata di accoglimenti e dinieghi (v. Corte europea dei diritti umani, [Objet de l'affaire](#), 26 aprile 2018). Il 10 gennaio 2018 la famiglia riteneva di aver esaurito le vie effettive di ricorso interno e si rivolgeva alla Corte europea dei diritti umani. Il 26 aprile dello stesso anno la seconda sezione della Corte, a cui il ricorso era stato inizialmente assegnato, declinava la propria competenza a favore della Grande camera, così investita dei due motivi di doglianza avanzati dai ricorrenti: primo, il rifiuto del visto da parte del Belgio esponeva i membri della famiglia a una situazione incompatibile con l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti), in assenza di rimedio effettivo (art. 13 CEDU); secondo, l'impossibilità di ottenere l'esecuzione di un provvedimento della Corte d'Appello di Bruxelles che ordinava alle autorità competenti di rilasciare il visto violava gli articoli 6 (diritto a un giusto processo) e 13 CEDU.

2. *La decisione di inammissibilità*

Con una decisione adottata a maggioranza, il 5 maggio 2020 la Corte EDU ha dichiarato il ricorso della famiglia siriana inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie il Belgio non avesse giurisdizione *ex art. 1* CEDU, attraverso un ragionamento articolato su tre passaggi. Primo, la natura principalmente territoriale della giurisdizione comporta che l'esercizio di pubblici poteri da parte delle autorità di uno Stato contraente all'interno di tale Stato non è condizione di per sé sufficiente ad attrarre individui residenti all'estero nella sfera della giurisdizione territoriale, nonostante l'esercizio di pubblici poteri abbia un impatto su detti individui ([M.N. et al.](#), par. 112). Secondo, in una tale situazione, perché possa ritenersi sussistente in via eccezionale la giurisdizione extraterritoriale dello Stato contraente, deve esistere un elemento capace di connettere l'individuo con lo Stato, quale la nazionalità o l'esercizio di un controllo di fatto sull'individuo da parte di agenti statali (ivi, par. 118). Terzo, non è sufficiente che tale elemento di connessione sia di tipo giurisdizionale,

quando il procedimento è autonomamente introdotto dall'individuo e non sussiste un obbligo di diritto internazionale in capo allo Stato di attivarsi in sede giurisdizionale (ivi, par. 122). Se si ritenesse altrimenti, afferma la Corte, ciò determinerebbe una «*near-universal application of the Convention on the basis of the unilateral choices of any individual ... hav[ing] the effect of negating the well-established principle of public international law ... according to which the States Parties ... have the right to control the entry, residence and expulsions of aliens*» (ivi, par. 123-124). Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto l'art. 6 CEDU inapplicabile, posto che il procedimento teso a ottenere l'esecuzione del provvedimento giudiziario che ordinava alle autorità competenti di rilasciare il visto non riguardava un diritto soggettivo (par. 137; cfr. ad es. [Panjeheighalehei v. Danimarca](#)).

B. COMMENTO

1. Una decisione inaspettata?

Nel 2005, un autore descriveva la nozione di giurisdizione *ex art. 1 CEDU* come ancorata a confini amministrativi piuttosto che geografici, i cui limiti sarebbero tracciati dal diritto internazionale, ivi inclusa la [Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari](#). Pertanto, la funzione delle rappresentanze consolari di accordare o negare un visto di ingresso, prevista all'art. 5(d) della citata Convenzione, rientrerebbe «al di là di ogni ragionevole dubbio» nell'esercizio della giurisdizione statale ([NOLL](#), p. 567). Dieci anni dopo, una voce autorevole in dottrina riteneva «inevitabile» che tale funzione radicasse la giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità statale ([MORENO-LAX](#)). La decisione odierna della Corte EDU è allora inaspettata? Per la verità, probabilmente no.

Una prima considerazione, di tipo meta-giuridico, deriva da una valutazione d'insieme della recente prassi della Corte di Strasburgo che, essendo indirizzata alla «sostanziale difesa delle più rigide politiche di controllo alle frontiere», «evita di prodursi in [un] attivismo giudiziario» invisibile a diversi Stati membri del Consiglio d'Europa ([BUFALINI](#)). La pressione esercitata da tali Stati sulla Corte non è di certo passata inosservata: basti pensare che in ben 11 hanno partecipato come terzi intervenienti nel procedimento *de quo* (Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovacchia e Gran Bretagna), tutti schierati in difesa del Belgio e a favore dell'argomento, già sollevato di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel simile caso [X. e X. c. Belgio](#), secondo cui una pronuncia positiva per i ricorrenti avrebbe determinato «un ingorgo ... di fronte a un flusso incontrollabile di visti umanitari» (v. la seria argomentazione contraria avanzata nelle [Conclusioni dell'Avvocato generale Mengozzi](#), 7 febbraio 2017, *X. e X. c. Belgio*, C- 638/16 PPU, EU:C:2017:93, par. 172). Non a caso, un finanche più alto numero di Stati (12) erano intervenuti nel citato caso *X. e X. c. Belgio*, sempre in favore del governo convenuto, a sostenere che il Codice comunitario dei visti non impone agli Stati membri dell'Unione di accordare l'ingresso per motivi umanitari di persone in bisogno di protezione (in generale, v. [FAVILLI](#)).

Per non contrariare tali Stati, alla Corte è in realtà bastato leggere rigidamente la propria stessa giurisprudenza in tema di esercizio extraterritoriale della giurisdizione. In particolare, nonostante una certa confusione logico-argomentativa che la caratterizza, la decisione in commento affronta due questioni. Primo, se possa affermarsi la giurisdizione del Belgio in

forza degli atti degli agenti consolari presso l'ambasciata belga a Beirut (decisione, par. 117-121). Secondo, se invece la giurisdizione non possa discendere dall'esercizio di pubblici poteri da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie *in* Belgio (ivi, par. 122 ss.).

Quanto alla prima questione, la Corte ha gioco facile nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso utilizzando i precedenti in tema di modello c.d. «personale» di esercizio extraterritoriale della giurisdizione. Come noto, la Corte ammette che nella situazione eccezionale in cui agenti statali esercitano all'estero un potere o un controllo sul ricorrente, la giurisdizione statale si estende oltre i confini dello Stato. Tale modello è declinato in una serie di ipotesi. Secondo quella più nota, la giurisdizione si estende agli atti che producono effetti extraterritoriali, quando posti in essere da agenti statali che esercitano un controllo effettivo su un individuo, ad esempio detenendolo (c.d. controllo *de facto*). Tra le altre ipotesi ulteriori, figurano quei casi in cui lo Stato eserciti extra-territorialmente la giurisdizione in forza del diritto internazionale pattizio o consuetudinario (c.d. controllo *de iure*). In [Hirsi Jamaa et al. v. Italia](#), ad esempio, la Corte ha stabilito che in alto mare uno Stato esercita la giurisdizione *ex art. 1 CEDU* sugli individui a bordo di una nave battente bandiera di quello Stato, poiché questi sono sotto il suo controllo *de iure*, ossia discendente dalle norme del diritto internazionale del mare che dispongono che in alto mare una nave è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera (par. 77). Secondo alcuni, come sopra menzionato, lo stesso ragionamento dovrebbe estendersi agli atti degli agenti diplomatici e consolari all'estero. In particolare, la funzione consolare dell'emissione di un visto sarebbe esercizio di giurisdizione derivante *de iure* dal diritto internazionale e la giurisdizione *ex art. 1 CEDU* vi seguirebbe automaticamente, per via del controllo «amministrativo» sul richiedente (cfr. l'opinione concorrente del giudice Pinto de Albuquerque in [Hirsi Jamaa et al. v. Italia](#), pp. 69-71; [SPIJKERBOER, BROUWER e AL TAMIMI](#), par. 3.3 ss.). Una certa giurisprudenza della Corte sembrava aver avallato tale ricostruzione (cfr. [Banković et al. v. Belgio et al.](#), par. 59, 73). Da altri precedenti, di converso, emergeva come l'esempio della funzione consolare fosse sì generalmente calzante ai fini del modello «personale», ma da solo insufficiente a radicare la giurisdizione in ambito CEDU in assenza di un qualche elemento ulteriore. Ad esempio, in [X. v. Regno unito](#) la giurisdizione era stata fondata sull'autorità esercitata dagli agenti consolari sulla ricorrente in forza della sua nazionalità britannica (p. 74). Se questa giurisprudenza, a tratti confusa, poteva aver lasciato qualche dubbio sul fatto che la funzione consolare potesse comportare di per sé un controllo *de iure* - ossia, si ribadisce, derivante dal diritto internazionale - la decisione odierna è cristallina sul punto. La Grande camera chiarisce che ciò non è sufficiente ad attivare gli obblighi discendenti dalla Convenzione, dovendosi dimostrare un «collegamento» ulteriore tra lo Stato e il ricorrente (decisione, par. 113). Nel caso di specie, secondo la Corte, nessun elemento di connessione tra la famiglia siriana e il Belgio è presente. In particolare, i ricorrenti sono cittadini siriani, che né erano mai stati in Belgio né avevano legami familiari in tale paese. Pertanto, la Corte esclude che il Belgio esercitasse su questi un'autorità. Rifacendosi al precedente [M. v. Danimarca](#), in cui la giurisdizione era stata affermata in forza del controllo fisico esercitato dagli agenti consolari sul ricorrente (par. 1; v. anche [Al-Skeini et al. v. Regno unito](#), par. 134), la Corte si chiede se nel caso di specie gli agenti consolari belga non avessero esercitato un controllo *de facto* sulla famiglia siriana. Esclusa anche quest'ipotesi, dato che la famiglia poteva liberamente entrare e uscire dal consolato (cfr. [Abdul Wahab Khan v. Regno unito](#), par. 27), la Corte esclude la

sussistenza del criterio del controllo effettivo (decisione, par. 118). Una tale posizione, che ha sorpreso pochi in dottrina (v. fra gli altri [SCHMALZ](#), [DESPAUX](#), [STOYANOVA](#), e [BAUMGARTEL](#)), determina dunque l'accantonamento della tesi per cui la giurisdizione *ex art. 1 CEDU* sarebbe presente in ogni caso di esercizio «amministrativo» di una funzione consolare (decisione, par. 119).

Quanto alla seconda questione, la decisione sembra scartare l'ipotesi di una «terza via» in tema giurisdizione extraterritoriale, fondata sull'esercizio di «pubblici poteri» (come rilevato anche da [STOYANOVA](#)). Secondo tale prospettiva, che trova conforto *inter alia* in un noto passaggio di [Al-Skeini et al. v. Regno Unito](#) (par. 135), quando uno Stato ha titolo a esercitare pubblici poteri all'estero e la condotta in violazione della CEDU è ad esso attribuibile, allora tale Stato esercita la propria giurisdizione, anche in assenza di un controllo effettivo sul territorio o sull'individuo. In particolare, la teoria dei «pubblici poteri» è stata invocata in relazione alle procedure di controllo alle migrazioni (su tutti [HATHAWAY e GAMMELTOFT-HANSEN](#), pp. 267-272), in cui la materia dei visti rientra a pieno diritto. Senza per la verità particolare elaborazione, la Grande camera, pur riconoscendo l'esercizio di pubblici poteri da parte delle autorità consolari, amministrative e giudiziarie belga, afferma che: (i) tale esercizio non è sufficiente ad attrarre i ricorrenti nella sfera di giurisdizione «territoriale» dello Stato convenuto (virgolettato in originale); e (ii) neppure il fatto che tale esercizio abbia avuto un impatto sui ricorrenti può dirsi sufficiente a radicare la giurisdizione ([M.N. et al.](#), par. 112). Per un verso, come anticipato, una tale ricostruzione spazza via l'ipotesi della «terza via» all'extraterritorialità (significativamente, la questione dell'esercizio di pubblici poteri è discussa nell'ambito della nozione di giurisdizione territoriale), anche se uno spiraglio i giudici potrebbero pure averlo lasciato, nell'ipotesi in cui l'esercizio di pubblici poteri si renda necessario in forza di obblighi procedurali discendenti dalla Convenzione (ivi, par. 122). Per un altro verso, la decisione sembrerebbe rifiutare l'idea che il rilascio di visti umanitari possa essere, a certe condizioni, un obbligo positivo insito nell'art. 3 CEDU (cfr. [DANISI](#) e l'intervento di terzo nel procedimento in commento di [AIRE Centre, DCR, ECRE e ICJ](#), par. 16): ciò, a maggior ragione alla luce della considerazione appena fatta, ossia che la Corte esclude indirettamente che il Belgio abbia avuto l'obbligo procedurale di attivarsi nel caso di specie ([M.N. et al.](#), par. 122). In conclusione, con un'argomentazione circolare, la Grande camera afferma che l'esercizio di pubblici poteri, per poter radicare la giurisdizione, deve essere accompagnato da un ulteriore elemento di connessione con lo Stato, ad esempio un controllo *de facto* sull'individuo, che però manca nel caso di specie.

2. Uno sguardo più ampio

Prendendo la decisione in commento come spunto per qualche riflessione più ampia, preme soffermarsi su due questioni.

Primo, al paragrafo 126, la Grande camera chiosa il proprio ragionamento sulla mancanza di giurisdizione affermando che ciò non pregiudica «*the endeavours made by States Parties to facilitate the access to asylum procedures through their embassies and/or consular representations*». La ragione per cui il paragrafo 126 esiste è presto detta: solo qualche mese prima, in [N.D. e N.T. v. Spagna](#), la Grande camera aveva stabilito che lo Stato convenuto non fosse responsabile per

L'espulsione collettiva dei ricorrenti che erano riusciti a superare la barriera di Melilla, perché aveva reso disponibili dei mezzi genuini ed effettivi di accesso legale al territorio statale, così rispettando l'obbligo di non rendere inoperanti gli articoli 3 CEDU e 4 del [Protocollo No. 4](#) (divieto di espulsioni collettive) (*N.D. e N.T.*, par. 171, 212, 221). In particolare, i ricorrenti avrebbero avuto accesso alle rappresentanze consolari spagnole, dove «*anyone could submit a claim for international protection*» (ivi, par. 222). Oggi però la Corte sembra smentire se stessa quanto alla portata degli obblighi in capo agli Stati: se in *N.D. e N.T.* essa affermava che dalla CEDU discende un dovere di offrire vie di ingresso legali di cui i visti sono un'articolazione – pena essere «*liable to render ineffective all the Convention provisions designed to protect individuals who face a genuine risk of persecution*» (ivi, par. 209) – in *M.N. et al.* i giudici escludono – seppur implicitamente – che il Belgio avesse obblighi procedurali nei confronti dei ricorrenti in tal senso (*M.N. et al.*, par. 122). Insomma, l'obbligo positivo – sia esso desunto dal divieto di espulsioni collettive o dal divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti (cfr. il collegamento tra le due norme operato in *N.D. e N.T.*, par. 171-188) – esiste o no? La questione si intreccia con il tema della giurisdizione. Si noti in proposito che in *N.D. e N.T.* la Corte aveva specificato come non fosse necessario prendere posizione «*on whether or to what extent such embassies and consulates would have brought the applicants within the jurisdiction of Spain*» (ivi, par. 222). Ciò è un controsenso, posto che gli obblighi positivi esistono solo laddove sussiste la giurisdizione (cfr. *ex multis* [Ilaşcu et al. v. Moldavia e Russia](#), par. 320-321). E allora, come può la Corte aver stabilito da una parte in *M.N. et al.* che il Belgio non aveva giurisdizione sull'emissione dei visti presso il proprio consolato a Beirut e dall'altra in *N.D. e N.T.* decidere di non esprimersi sulla giurisdizione, ma affermare comunque che la Spagna aveva garantito i diritti individuali previsti nella Convenzione, incluso l'art. 3, *inter alia* adempiendo all'obbligo procedurale di offrire l'accesso all'emissione di un visto presso i propri consolati? L'accesso offerto non può essere un mezzo genuino ed effettivo da tenere in considerazione nel valutare l'adempimento, se su di esso lo Stato non esercita giurisdizione. Si ritiene pertanto che le due statuizioni in commento siano incongruenti e, oltre a destare dubbi circa la buona fede nell'interpretazione della Convenzione, svelino un atteggiamento Stato-centrico della Corte, che pone i migranti di fronte a un bivio senza via d'uscita (*rectius*: di ingresso): essere «colpevoli» di non aver perseguito tutte le vie legali di accesso al territorio dello Stato (*N.D. e N.T.*, par. 134, 208), con ciò giustificandosi il respingimento operato al confine, o utilizzare tali vie legali, senza però poter invocare la responsabilità dello Stato in caso di violazione della Convenzione. Se il procedimento argomentativo della Corte non convince su un piano giuridico, esso acquista un senso se riletto alla luce della più ampia prassi degli Stati europei in tema di esternalizzazione delle frontiere, locuzione utilizzata per descrivere quei processi attraverso cui gli Stati di destinazione dei migranti ne realizzano extra-territorialmente la gestione, con l'obiettivo di allontanare fisicamente e perciò dall'alveo della propria giurisdizione la gestione dei flussi – una prassi con cui oggi la Corte è connivente.

Secondo, ci si può chiedere quale impatto possa avere la decisione odierna sui procedimenti attualmente pendenti di fronte alla Corte EDU, in particolare il caso [S.S. et al. v. Italia](#), in cui si pretende radicata la giurisdizione extraterritoriale dell'Italia in relazione a un'operazione di intercettazione in alto mare ad opera della c.d. guardia costiera libica di un'imbarcazione di migranti partita dalla Libia. Secondo i ricorrenti, infatti, l'Italia avrebbe esercitato un controllo «funzionale», derivante dall'esercizio di pubblici poteri «*such as those ordinarily assumed by a*

territorial sovereign, taking the form of policy delivery and/or operational action translating into "situational control"» ([MORENO-LAX](#), p. 387). La tesi principale dei ricorrenti, dopo che in *M.N. et al.* la Corte ha rifiutato la «terza via» all'extraterritorialità fondata sull'esercizio di pubblici poteri, è evidentemente in pericolo. Chi scrive concorda però con l'opinione già espressa in dottrina ([BAUMGARTEL](#)) che in *S.S. et al.*, oltre all'esercizio di pubblici poteri – che, ci dice oggi la Corte, non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione – esistono una serie di ulteriori elementi di connessione tra l'Italia e i ricorrenti che militano in favore del controllo (che [MORENO-LAX](#), *leading counsel* nel ricorso, classifica in elementi relativi all'impatto sui diritti individuali, all'influenza decisiva delle autorità italiane sulla condotta della c.d. guardia costiera libica e derivanti dal coinvolgimento operativo italiano nell'intercettazione). In subordine, si segnala che i giudici potrebbero decidere di intraprendere in *S.S. et al.* una strada diversa e ritenere l'Italia responsabile come assistente nelle condotte della c.d. guardia costiera libica (cfr. art. 16 del [Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati](#)). In conclusione, dunque, forse il caso odierno non ha messo l'ultima parola – quantomeno, in questa fase di vita della Corte – sulla possibilità di una «terza via», per quanto diversamente declinata, all'esercizio extraterritoriale di giurisdizione.

A. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera), decisione del 5 maggio 2020, [M.N. et al. c. Belgio](#), ric. n. 3599/18

Giurisprudenza:

- Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera), sentenza del 13 febbraio 2020, [N.D. e N.T. v. Spagna](#), ric. n. 8675/15 e 8697/15
- CGUE (Grande sezione), sentenza del 7 marzo 2017, [X. e X. c. Belgio](#), C-638/16 PPU, EU:C:2017:173
- Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), decisione del 28 gennaio 2014, [Abdul Wahab Khan c. Regno unito](#), ric. n. 11987/11
- Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera), sentenza del 22 febbraio 2012, [Hirsi Jamaa et al. v. Italia](#), ric. n. 27765/09
- Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera), sentenza del 7 luglio 2011, [Al-Skeini et al. c. Regno unito](#), ric. n. 55721/07
- Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), decisione del 13 ottobre 2009, [Panjeheighalehei v. Danimarca](#), ric. n. 11230/07
- Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera), sentenza dell'8 luglio 2004, [Ilaşcu et al. v. Moldavia e Russia](#), ric. n. 48787/99
- Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera), decisione del 12 dicembre 2001, [Banković et al. c. Belgio et al.](#), ric. n. 52207/99
- Commissione europea dei diritti dell'uomo, decisione del 14 ottobre 1992, [M. v. Danimarca](#), ric. n. 17392/90
- Commissione europea dei diritti dell'uomo, decisione del 15 dicembre 1977, [X. v. Regno unito](#), ric. n. 7547/76

-
Dottrina:

- V. MORENO-LAX, [The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control— On Public Powers, S.S. and Others v. Italy, and the “Operational Model”](#), in *German Law Journal*, n. 3/2020
- M. SOSSAI, [Canali di ingresso legale e sicuro dei migranti in Europa: il modello dei «corridoi umanitari»](#), in U. Curi (a cura di), *Vergogna ed esclusione. L'Europa di fronte alla sfida dell'emigrazione*, Roma, 2017
- G. NOLL, [Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?](#), in *International Journal of Refugee Law*, n. 3/2005
- P. DE SENA, *La nozione di giurisdizione nei trattati sui diritti dell'uomo*, Torino, 2002

Ulteriori atti e materiali:

- Corte EDU, [Article 1. A State's “jurisdiction” for the acts of its diplomatic and consular agents](#), 2019
- U. JENSEN, [Humanitarian visas: option or obligation?](#), Parlamento europeo, Studio per il Comitato LIBE, 2014

Per citare questo contributo: A. RICCARDI, *Falsa partenza per i visti umanitari di fronte alla Corte europea dei diritti umani*, ADiM Blog, Osservatorio sulla giurisprudenza, giugno 2020